



Scuola Superiore Meridionale

Via Mezzocannone n. 4 – 80138 – Napoli - c.f. 95315120634 - PEC: ssm@pec.ssmeridionale.it

## IL RESPONSABILE DELLA SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE

- VISTO** il Decreto del MUR n. 141 del 27/01/2022 con il quale è stata istituita la Scuola Superiore Meridionale quale Istituto di Istruzione Universitaria di Alta Formazione Dottorale ad Ordinamento Speciale ed è stato approvato il relativo Statuto;
- VISTO** lo Statuto della Scuola Superiore Meridionale;
- VISTA** la delibera ANVUR n. 297 del 21/12/2021, acquisita con protocollo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II n. 133750 del 23/12/2021, con la quale, tra l'altro, è stata segnalata la necessità che la Scuola Superiore Meridionale si doti di un proprio corpus regolamentare;
- VISTO** l'art. 45 commi 1 e 4, dello Statuto della Scuola Superiore Meridionale ai sensi del quale “*In attuazione del disposto di cui all'art. 7 quinquies, comma 2, del D. L. 22/2020 (convertito dalla legge n. 41 del 06/06/2020), il Comitato Ordinatore di cui all'art. 1, comma 411, della legge n. 145/2018 svolge le funzioni ed i compiti degli organi riportati nel presente Statuto finalizzati ad assicurare il funzionamento della Scuola Superiore Meridionale (...)*”;
- VISTA** la delibera del Comitato Ordinatore n.35 del 18/03/2024 con la quale è stato approvato il *Regolamento sulle modalità di assegnazione e di utilizzo dei fondi per la ricerca*;

## DECRETA

È emanato, nel testo allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il *Regolamento sulle modalità di assegnazione e di utilizzo dei fondi per la ricerca*.

Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale della Scuola Superiore Meridionale.

Il Responsabile  
della Scuola Superiore Meridionale  
**Prof. Arturo De Vivo**  
*firmato digitalmente*



**REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E DI UTILIZZO DEI FONDI  
PER LA RICERCA**

Approvato con Delibera Comitato Ordinatore n. 35 del 18/03/2024

### **Art. 1 – Ambito di applicazione-**

- 1.1. Il presente regolamento disciplina l'assegnazione e l'utilizzo dei fondi che la Scuola Superiore Meridionale (*Scuola*) destina all'attività di sostegno e promozione alla ricerca scientifica.
- 1.2. I fondi possono essere utilizzati anche per la realizzazione di progetti cofinanziati con il Ministero dell'Università e della Ricerca (*MUR*) e con altri enti, pubblici e privati, italiani e stranieri.

### **Art. 2 – Fondi per la ricerca -**

- 2.1. Possono essere istituiti i seguenti fondi per la ricerca determinati annualmente in sede di approvazione del budget:
  - a) ricerca scientifica finanziata dalla Scuola nelle modalità illustrate nel successivo art. 4;
  - b) ricerca scientifica finanziata dalla Scuola in regime di cofinanziamento con il MUR o con altri soggetti pubblici e/o privati, italiani o stranieri (di seguito progetti cofinanziati).

### **Art. 3 – Soggetti interessati -**

- 3.1. Possono accedere ai finanziamenti di cui al precedente art. 2 esclusivamente i soggetti che rivestono una delle seguenti posizioni nella Scuola:
  - professore di ruolo di prima o di seconda fascia, anche su convenzione con regime d'impegno presso la Scuola non inferiore al 50%;
  - ricercatore in tenure track.

### **Art. 4 – Tipologie di finanziamento -**

- 4.1 I finanziamenti erogati dalla Scuola possono avere le seguenti finalità:
  - a) supporto della ricerca di base;
  - b) supporto all'avvio della ricerca dei docenti nei primi tre anni di attività presso la Scuola;
  - c) attivazione o cofinanziamento di assegni di ricerca/contratti di ricerca, con relativa dotazione per ricerca;
  - d) progetti di ricerca di durata annuale o pluriennale, anche coordinati con partner esterni;
  - e) inviti a professori e ricercatori visitatori provenienti da altri Paesi per collaborazioni di ricerca o disupporto alla ricerca, anche funzionali allo svolgimento di attività didattiche complementari e seminariali.
- 4.2 Ciascun soggetto può figurare in un solo progetto di ricerca, come proponente o semplice partecipante.

### **Art. 5 -Modalità di richiesta di finanziamento per ricerca di base-**

- 5.1. Nell'ambito delle risorse disponibili, i soggetti interessati presentano ai Coordinatori delle Aree di afferenza (Area Umanistico – Giuridica ed Area Scientifico – Tecnologica), il programma scientifico per ricerca di base, con l'indicazione di ogni informazione di carattere scientifico che giustifichi la richiesta:
  - a) presentazione della ricerca (stato dell'arte, motivazioni e obiettivi);
  - b) preventivo di massima dei costi finalizzati alla ricerca.
- 5.2. La richiesta, con la documentazione acclusa, è sottoposta alla valutazione della Commissione Ricerca di cui all'art. 10. Gli esiti delle valutazioni di tale Commissione sono sottoposti, previo parere favorevole del Consiglio di Area competente, al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle determinazioni di competenza.

### **Art. 6- Modalità di richiesta di finanziamento di avvio per nuovi docenti -**

- 6.1 Nell'ambito delle risorse disponibili, i docenti di nuova nomina presso la Scuola possono chiedere, in modalità non competitiva, ai Coordinatori delle Aree di afferenza (Area Umanistico – Giuridica ed Area Scientifico – Tecnologica), un finanziamento finalizzato a favorire l'avvio delle proprie attività di ricerca,

presentando il programma scientifico, con l'indicazione di ogni informazione di carattere scientifico che giustifichi la richiesta:

- a) descrizione della ricerca (stato dell'arte, motivazioni e obiettivi);
- b) disponibilità di altri fondi di ricerca;
- c) piano finanziario articolato in spese di investimento e di funzionamento.

6.2 La richiesta, con la documentazione acclusa, previo parere favorevole del Consiglio di Area competente, è sottoposta al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle determinazioni di competenza.

#### **Art. 7-Modalità di richiesta di finanziamento o cofinanziamento di assegni di ricerca/contratti di ricerca-**

6.1 Nell'ambito delle risorse disponibili, su proposta dei soggetti interessati, i Coordinatori delle Aree (Area Umanistico – Giuridica ed Area Scientifico – Tecnologica), previo parere del Consiglio di Area, possono presentare al Rettore domanda di finanziamento, o di solo cofinanziamento, di assegni di ricerca/contratti di ricerca con l'indicazione di ogni informazione di carattere scientifico che giustifichi la richiesta:

- a) tema della ricerca e suo inquadramento nelle attività di ricerca dell'Area di competenza;
- b) ammontare richiesto, specificando se trattasi di finanziamento o cofinanziamento, indicando in questo caso la provenienza dei fondi concorrenti;
- c) durata e data di inizio.

6.2 Sulla domanda presentata ai sensi del comma 1, delibera il Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico. L'espletamento della relativa procedura di selezione è svolta ai sensi del Regolamento della SSM in materia di *conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca e conferimento dei contratti di ricerca*.

#### **Art. 8 -Modalità di richiesta di finanziamento di progetti di ricerca annuali o pluriennali, anche coordinati con partner esterni -**

8.1 I soggetti interessati presentano ai Coordinatori delle Aree di afferenza i progetti di ricerca annuali o pluriennali, anche coordinati con partner esterni. La domanda deve contenere ogni informazione di carattere scientifico che giustifichi la richiesta:

- a) titolo della ricerca;
- b) durata del progetto;
- c) obiettivi della ricerca;
- d) stato dell'arte e motivazione della ricerca;
- e) curriculum scientifico aggiornato del proponente, con indicazione delle sue pubblicazioni degli ultimi tre anni;
- f) personale interno coinvolto;
- g) personale esterno coinvolto;
- h) descrizione analitica di ogni voce di spesa preventivata con suddivisione in spese di investimento e di funzionamento;
- i) eventuali partnership e risorse portate a cofinanziamento;
- j) eventuale struttura di ricerca, interna o esterna alla Scuola, coinvolta nel progetto.

8.2 Nel caso di progetti pluriennali, il proponente deve indicare le quote di finanziamento richieste suddivise per annualità.

8.3 In caso di progetti coordinati con partner esterni, possono partecipare al partenariato:

- a) le università nazionali ed estere, pubbliche e private;
- b) gli enti pubblici di ricerca nazionali;
- c) gli enti di ricerca esteri;
- d) le imprese private.

- 8.4 Al momento della proposta, ciascun partner esterno deve presentare una lettera d'intenti firmata dal proprio legale rappresentante con cui si sottoscrive l'impegno a stipulare, in caso di finanziamento, un accordo di collaborazione con la Scuola nell'ambito dell'attività del progetto, impegnando risorse finanziarie proprie e indicando il responsabile scientifico dell'unità di ricerca.
- 8.5 Tra le risorse finanziarie proprie è esclusa la valorizzazione dei costi corrispondenti all'impegno nelle attività del progetto del personale strutturato e i costi derivanti dall'ammortamento dei beni strumentali.
- 8.6 Alla lettera di intenti deve essere allegato un formulario contenente i seguenti dati dell'unità:
- a) nome e cognome del responsabile scientifico e posizione nel proprio ente;
  - b) titolo della ricerca;
  - c) curriculum scientifico del responsabile scientifico ed elenco delle sue pubblicazioni degli ultimi tre anni;
  - d) personale e strutture interne coinvolte;
  - e) scheda sintetica del budget dell'unità di ricerca;
  - f) dichiarazione del responsabile di scientifico relativa alla presa visione e sottoscrizione del contenuto scientifico della proposta.
- 8.7 La richiesta, con la documentazione acclusa, è sottoposta alla valutazione della Commissione Ricerca di cui al successivo art. 10. Gli esiti delle valutazioni di tale Commissione sono sottoposti, previo parere favorevole del Consiglio di Area competente, al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle determinazioni di competenza.
- 8.8 In caso di finanziamento del progetto, tra la Scuola e gli enti partner viene formalizzato un accordo di collaborazione scientifica per lo svolgimento delle attività previste nella proposta; il contenuto scientifico di tale accordo costituisce parte integrante dello stesso. L'attività del progetto ha poi ufficialmente inizio in coincidenza con la sottoscrizione di tale accordo.
- 8.9 Ciascun partner esterno gestisce presso la propria sede i fondi oggetto del cofinanziamento del progetto, presentando al termine dell'attività il rendiconto dei costi effettivamente sostenuti.

#### **Art. 9- Modalità di richiesta di finanziamento di inviti a professori e ricercatori visitatori provenienti da altri Paesi-**

- 9.1. Nell'ambito delle risorse disponibili, i soggetti interessati presentano al Rettore, almeno due mesi prima della data prevista della visita, una proposta di invito con l'indicazione di ogni informazione di carattere scientifico ed eventualmente didattico che giustifichi la richiesta:
- a) obiettivi della ricerca o del supporto alla ricerca;
  - b) motivazione della collaborazione;
  - c) contenuto della collaborazione ed eventuale programma didattico o seminariale;
  - d) periodo di soggiorno;
  - e) compenso mensile.
- 9.2. Sulla domanda presentata ai sensi del comma 1, delibera il Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico.

#### **Art. 10- Commissione Ricerca -**

- 10.1 La valutazione preliminare delle richieste di finanziamento di cui agli artt. 5 e 8 è affidata a un'apposita commissione costituita con provvedimento del Rettore, composta da almeno tre componenti tra professori e ricercatori.
- 10.2 I componenti della Commissione Ricerca non possono presentare le richieste di finanziamento previste nei precedenti artt. 5 e 8.
- 10.3 I programmi scientifici per la ricerca di base di cui all'art. 5 ed i progetti di ricerca di cui all'art 8 sono valutati dalla Commissione nel rispetto di criteri e principi improntati alla qualità scientifica, coerenza con le linee di ricerca dell'Area di afferenza e con la vocazione interdisciplinare della Scuola Superiore Meridionale, nonché congruenza del finanziamento richiesto con il progetto di ricerca. E' facoltà della Commissione individuare ulteriori criteri di valutazione nella riunione preliminare alla valutazione.

### **Art. 11-Utilizzo dei fondi assegnati -**

- 11.1 A seguito dell'assegnazione dei fondi interni per ricerca di base, avvio di attività per i nuovi docenti, assegni di ricerca/contratti di ricerca, progetti di ricerca e inviti a professori e ricercatori visitatori provenienti da altri Paesi, gli uffici competenti comunicano a ciascun responsabile dei fondi l'assegnazione delle risorse e provvedono alla loro gestione amministrativa e contabile, anche sulla base delle indicazioni del responsabile stesso.
- 11.2. Le risorse assegnate devono essere spese entro il termine di durata del finanziamento. Eventuali economie sono recuperate a favore del bilancio della Scuola alla scadenza del termine stesso. Il responsabile di un progetto di ricerca, in casi di documentata necessità, può chiedere un'estensione della durata del progetto che, in ogni caso, non potrà superare la fine dell'anno solare di scadenza dello stesso.
- 11.3. Alla scadenza del progetto di ricerca, il responsabile dello stesso deve presentare alla Commissione di cui all'art. 10, per il tramite dell'ufficio competente, una relazione scientifica con l'indicazione dei risultati ottenuti. La mancata presentazione della relazione finale di un progetto esclude la possibilità di presentare da parte dello stesso proponente nuove proposte per un triennio successivo.

### **Art. 12 -Utilizzo dei fondi per progetti cofinanziati-**

- 12.1 Gli uffici competenti, dando seguito alle comunicazioni dell'ente finanziatore esterno in merito all'ammissione dei progetti al cofinanziamento e all'assegnazione delle relative somme, comunicano l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei progetti stessi; provvedono alla gestione amministrativa e contabile delle somme assegnate dall'ente finanziatore esterno e di quelle assegnate dalla Scuola, anche sulla base delle indicazioni dei responsabili dei progetti stessi, in conformità alla normativa ministeriale e ai regolamenti della Scuola; provvedono infine, alla scadenza del periodo di finanziamento e congiuntamente con i responsabili dei progetti, alla rendicontazione degli stessi.
- 12.2 Qualora l'ente finanziatore esterno decida di finanziare un progetto con risorse inferiori di oltre il 20% a quelle richieste dal proponente, il cofinanziamento della Scuola è ridotto proporzionalmente e la differenza è recuperata a favore del bilancio della Scuola. Sono altresì recuperate a favore del bilancio della Scuola le risorse inizialmente previste a fronte di progetti non approvati dagli enti finanziatori esterni.
- 12.3 Le risorse assegnate devono essere spese entro il termine di durata del progetto. Eventuali economie sono recuperate a favore del bilancio della Scuola alla scadenza del termine stesso.
- 12.4 Alla scadenza del progetto, il responsabile dello stesso deve presentare alla Commissione di cui all'art. 10, per il tramite dell'ufficio competente, una relazione scientifica con l'indicazione dei risultati ottenuti.
- 12.5 La mancata presentazione della relazione finale di un progetto esclude la possibilità di presentare da parte dello stesso proponente nuove proposte per un triennio successivo.

### **Art. 13-Incompatibilità -**

- 13.1 I professori e i ricercatori che, dopo aver presentato una richiesta di finanziamento, cessino di appartenere alla Scuola per qualsiasi ragione (cessazione, trasferimento, ecc.), nel caso di progetti di ricerca finanziati dalla Scuola sono esclusi dal finanziamento, ovvero decadono dalla fruizione di quanto eventualmente già finanziato; nel caso di progetti finanziati o cofinanziati da enti esterni, ove consentito dalle norme specifiche dell'ente finanziatore, essi conservano la responsabilità del progetto fino alla conclusione dello stesso.
- 13.2 I soggetti coinvolti, come titolari o semplici partecipanti, in progetti di ricerca in corso finanziati dalla Scuola, possono essere ammessi a presentare o partecipare a nuovi progetti di ricerca solo se quelli già avviati abbiano scadenza naturale entro l'anno solare in cui viene presentata la nuova richiesta.

### **Art. 14 -Disposizioni transitorie-**

- 14.1 Ai sensi dell'art. 45 comma 1 dello Statuto, in attuazione del disposto di cui all'art. 7 quinquies, comma 2, del decreto-legge n.22/2020 (convertito dalla legge n. 41 del 6 giugno 2020) le funzioni e i compiti degli organi riportati nel presente regolamento sono assicurate dal Comitato Ordinatore. In attuazione della delibera del Comitato Ordinatore n. 4 del 16/03/2022, la sottoscrizione degli atti relativi all'attuazione delle attività ivi individuate ed ogni altra specifica ulteriore attività disposta su mandato del Comitato Ordinatore, ivi compresa l'assunzione di provvedimenti di urgenza da sottoporre a ratifica

di quest'ultimo, sono assunte con provvedimento del Responsabile della Scuola Superiore Meridionale. Pertanto, in virtù del quadro normativo sopra richiamato, fino alla costituzione degli organi richiamati nel presente regolamento, gli atti demandati agli organi collegiali sono assunti dal Comitato Ordinatore e gli atti ed i provvedimenti emanati da organi monocratici sono assunti dal Responsabile della Scuola Superiore Meridionale.

14.2 La possibilità di rivolgere la richiesta di finanziamento o cofinanziamento di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della L.240/2010 nella versione in vigore al 29 giugno 2022, come previsto dall'art. 7 del presente regolamento, è ammessa condizionatamente al quadro normativo vigente al momento della richiesta. L'operatività della figura del contratto di ricerca ai sensi dell'art. 22 della L.240/2010 nella versione in vigore dal 30 giugno 2022, come previsto dal citato art. 7 del presente regolamento, è subordinata alla definizione degli aspetti stipendiali demandati dal legislatore alla contrattazione collettiva nazionale.

#### **Art. 15 -Disposizioni generali e di rinvio-**

15.1 Per quanto non disciplinato espressamente dal presente regolamento trovano applicazione, in quanto compatibili, i regolamenti della Scuola e la normativa generale.

15.2 I beni (strumentazioni, testi, diritti d'autore su opere dell'ingegno, ecc.) acquistati con risorse stanziare dalla Scuola sono inderogabilmente acquisiti al patrimonio della stessa, secondo le regole di inventariazione previste dalla normativa vigente. Non sono pertanto finanziabili acquisti di beni, strumentazioni, ecc., in favore di terzi.

#### **Art. 16 -Pubblicazione ed entrata in vigore-**

16.1 Il presente regolamento è emanato con decreto del Responsabile della Scuola ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale on line della Scuola.